

*Il decreto attuativo della delega fiscale: violazione considerata di carattere formale*

# Fatture tardive, sanzione fissa

## *Imposta pagata in tempo, stop al calcolo proporzionale*

DI FRANCO RICCA

**S**anzioni tagliate del 10% anche per l'omessa documentazione delle operazioni imponibili all'Iva: la pena minima scenderà dal 100 al 90% dell'imposta, mentre quella massima dal 200 al 180%. Questo in linea con l'identica riduzione delle sanzioni amministrative per le violazioni sostanziali in materia di Iva e di imposte dirette, prevista dal dlgs approvato in seconda lettura il 4 settembre scorso. Inoltre, la ritardata fatturazione o registrazione delle operazioni imponibili, che non abbia però avuto conseguenze nella liquidazione periodica dell'Iva, sarà punita con la sanzione fissa prevista, in linea generale, per le violazioni di carattere formale. Tale nuova previsione verrà introdotta nell'art. 6, comma 1, del dlgs n. 471 del 1997. Più precisamente, sarà stabilito che «la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2 mila quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo». La relazione illustrativa



presenta la nuova previsione come «una riduzione della sanzione, che rimane alternativa a quella base, da 250 a 2.000 euro quando la ritardata registrazione/certificazione non abbia inciso sulla liquidazione periodica e, quindi, sull'assolvimento del tributo».

È il caso, per l'appunto, dell'emissione della fattura o della registrazione del corrispettivo oltre i termini stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 23 e 24 del dpr n. 633/72,

ma con un ritardo tale da non pregiudicare la puntuale imputazione dell'Iva dovuta nella liquidazione di competenza e il conseguente, tempestivo, versamento del tributo.

L'entità del ritardo non pregiudizievole, pertanto, varierà in ragione della frequenza adottata dal contribuente nell'esecuzione delle liquidazioni periodiche. In regime di liquidazione trimestrale (del quale possono avvalersi i contribuenti con volume d'affari,

nell'anno precedente, non superiore a 400 mila o 700 mila euro, a seconda dell'attività), si può arrivare anche ad oltre quattro mesi, perché l'imposta deve essere liquidata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre nel corso del quale è divenuta esigibile. Di conseguenza, l'imposta relativa all'operazione effettuata, poniamo, il 1° luglio, deve essere versata entro il 16 novembre, con riferimento alla liquidazione del terzo trimestre, sicché la fatturazione entro tale data non arreca nessun danno all'erario se l'Iva viene computata correttamente. Per i contribuenti che liquidano e versano l'Iva mensilmente, entro il giorno 16 del mese successivo, i tempi saranno invece più ristretti.

Si deve ritenere che l'eventuale contestazione della violazione da parte degli organi di controllo, a periodo di liquidazione aperto, sia irrilevante ai fini dell'individuazione della sanzione di cui al comma 1 dell'art. 6 in esame: riprendendo l'esempio di prima, se il 10 novembre, in

sede di verifica, viene rilevata l'omessa fatturazione dell'operazione effettuata il 1° luglio, la violazione resterà comunque punibile con la sanzione fissa se il contribuente emette e contabilizza la fattura con riferimento al terzo trimestre, versando la relativa imposta entro il 16 novembre.

La contestazione potrà invece rilevare ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento operoso: se la fatturazione avviene dopo la verbalizzazione, infatti, la sanzione fissa potrà essere ridotta, attraverso la regolarizzazione spontanea, ad un quinto del minimo ai sensi della lettera b-quater) dell'art. 13 del dlgs n. 472/97, anziché alle più favorevoli frazioni di cui alle lettere a-bis) e b).

—© Riproduzione riservata—